



3.2.22

**CHUR & LINDAU
(ROUTE OF SPLÜGEN),
1820**

Coira e Lindò
(Chur – Lindau)

Decreto: 10.5.1820

Coira: 8.2.1820

Trattato della
Messaggeria di Fussacco
(Fussacher - Bote)
1.2.1820

aggiunta: 30.5.1820

(Diese Verträge sind im Postbuch zweimal aufgeführt: beide werden hier gezeigt. Auch eine deutsche Version liegt bei. In „serie 353“ sind ca. 15 cm Unterlagen über die Fussacher vorhanden).

A.S. Milano, Fondo: Postale Lombarda

Serie rosso prima N°. 351 und 353

Fondo Postale Lombarda
Serie rosso prima 351

Coira, e Lindo

N. 1005.

L. P. R.

Governo di Milano con Decreto 10. Maggio 1820.
N. 2627.
1514. comunica il Trattato stipulato per la reciproca trasmissione delle Corrispondenze stipulate col Cantone Svizzero dei Grigioni noi che l'accordo partecipa al Consiglio di Commercio di Lindo per la riativazione della Messaggeria di Fupaco.

Copia

Il Conte Chovinsberg, all'Y. R. Governo della Lombardia 10.
Aprile 1820.

Gli 8. di Febbrajo del corrente anno è stato conchiuso a Coira un Trattato fra gli Uffizj di Posta Austriaci, e quello del Cantone Svizzero dei Grigioni tanto per l'immediato conambio delle lettere come anche per la spedizione degli oggetti comuni e per trasporto de' passeggeri tra la Lombardia, e Coira nonchè tra il Comberg e Coira, e si è pure coll'adesione del Consiglio di Commercio di Lindo stipulato in particolare accordo in forza del quale viene affidata alla Messaggeria di Fratelli Spahler e Waip di Fupaco il trasporto degli oggetti di consegna dei passeggeri sulla strada fra Milano e Lindo.

Si trasmettono all'Y. R. Governo qui unite le Copie di questi due Trattati nella guisa in cui furono qui ratificati perche ne comunicati il contenuto alla Direzione delle Poste di essa subordinate per sua norma, ed invigili scrupolosamente sull'effettua osservanza dei medesimi.

Quanto al primo di questi Trattati si trova opportuno di far le seguenti osservazioni; le lettere comprese nel 3. 14. nella 1. Classe proveniente dalla Spagna dal Portogallo, e dalle Colonie giungendo per la via della Francia costano alle Casse postali Austriache 21. Carantani; esse arrivano col Corriere di Spagna ascende il loro costo a 36. Carantani.

Quindi se tali lettere pervenissero col Corriere di Spagna dal Portogallo, e dalle Colonie giungendo per la via della Francia si dovrà rifiutare per non esporre a perdita giacche il Trattato della Spagna Sardegna non ci obbliga di riceverle. Se poi avvenisse che Coira spedisse a Milano delle lettere per la Spagna avendo queste espere affrancate transitando per la Francia ai confini della Spagna si dovrà consegnarle gratuitamente al Corriere di Spagna.

Le altre spedizioni di lettere di transito provenienti dai Grigioni verranno dirette sulla Stradale, che è prefetto per le lettere dell'interno senza riguardo all'indicazione di Stradale, che eventualmente potesse essersi fatto dalla Direzione delle Poste di Coira.

Relativamente al secondo Trattato si autorizza l'Imperiale Governo di far fruttare ai Messaggeri di Füssaco Fratelli Spahler, e Weiss dalla Cassa postale di Milano un anticipazione di 400. a conto dell'annuo sussidio di 800. lire, e ciò per abilitare questa società a dar buon principio alla loro intrapresa.

Si è trovato opportuno di stabilire, che entrambi questi Trattati debbano attuarsi col 1° Giugno 1820. ed il Governo avrà cura per l'adempimento del contenuto nel IX. §. dell'articolo riguardante le Messaggerie di Füssaco siccome del rimanente giusta il §. 11. del Trattato delle Poste con Coira i conti dovranno liquidarsi dall'Imperiale Contabilità Aulica delle Poste, così si ordina che dopo ogni scadenza di trimestre dall'anno militare si spediscano i relativi conti colla maggiore possibile sollecitudine immediatamente alla mentovata Aulica Contabilità delle Poste.

Il primo conto dovrà essere conchiuso col 31 Luglio 1820.

Traduzione

Onde regolare le relazioni di Poste fra gli Imperiali Stabilimenti postali Imperiali Austriaci, e quelli del Confederato Cantone dei Grigioni a vantaggio degli abitanti d'ambo gli Stati sopra basi ferme, è stato nominato, ed autorizzato per la negoziazione, e stabilimento di un Contratto postale per parte della Suprema Soprintendenza dell'Imperiale Camera Aulica quale il Consigliere Contabile Josef Peter dell'Imperiale Contabilità delle Poste, e per parte della Suprema Soprintendenza del Confederato Cantone dei Grigioni il Presidente della Direzione delle Poste Giovanni Ulrico Sprecher de' Perazg, il quale dopo il cambio dei poteri con osservanza della Ratifica delle loro Superiorità sono convenuti nei seguenti punti.

§. 1.

Deve aver luogo fra le Poste Imperiali Austriache, e quelle del Confederato Cantone dei Grigioni un immediata relazione postale, tanto per la Corrispon-

Senza delle lettere come per la spedizione di denaro, merci effetti di Consegna, e
per la spedizione de' Viaggiatori

§ 2°

La relazione (comunicazione) della vicendevole Corrispondenza postale tanto
per le lettere, che per le cose di Consegna deve seguire da due parti cioè
a) nella Direzione meridionale, cioè verso la Lombardia.

1. Mediante gli Stabilimenti postali nel confederato Cantone Ticino una volta
per settimana la spedizione della Posta lettere per la via del Monte S. Bernar-
do, e del lago Lemano.

2. Immediatamente col mezzo della Messaggeria di Fupaco la spedizione della Posta
lettere, e ad un tempo agli effetti di Consegna per la via del Monte della
Speluga, e Chiavenna.

E nella Direzione Settentrionale una verso il Vorarlberg.

3. Mediante spedizioni della posta lettere due volte per settimana per la
via del Principato di Liechtenstein parte col mezzo di espresso pedone, mediante
la Messaggeria di Fupaco, ed in parte col valersi dell'Imperiali Corse ordinarie di
Posta già esistenti &c.

4. Una volta per settimana inoltrando le cose di Consegna, ed anche le lettere
come si disse mediante la Messaggeria di Fupaco.

Riguardo alla Comunicazione Meridionale.

1.° Per la via del Monte S. Bernardo e del lago Lemano dipende unicamente dalla
Direzione delle Poste dei Grigioni l'aver cura tanto per i pacchetti di Coira
trasportati fino al posto di cambio in Chiasso Stajo, e gli Imperiali Stabilimen-
ti di Posta si assumono soltanto di spedire i pacchetti che vengono dal
Cantonale Ufficio di Posta in Coira dal detto posto di cambio in Chiasso,
fino a Milano, e viceversa la spedizione dei pacchetti di Milano per Coira fi-
no a Chiasso.

§ 3°

2.° Come debba spedire la spedizione dei vicendevoli pacchetti d'Ufficio, e cose
di Consegna col mezzo della Messaggeria di Fupaco risulta dalla Conven-
zione unita sotto lettera A che contiene determinazioni per ristabilimento
delle medesime

Riguardo alla Comunicazione Settentrionale.

S. 5.

3. La Direzione delle Poste di Coira deve aver cura, che i pacchetti delle lettere per la S. M. R. Poste vengano due volte per settimana nel tempo stabilito nel S. 6. consegnati agli S. M. Uffizj delle Poste di Feldkirch, cioè una volta mediante il proprio Pedone, e l'altra volta per mezzo delle messaggere, e l'Uffizio di Posta in Feldkirch spedisce viceversa con questi stessi mezzi i rispettivi pacchetti di Coira.

L'Uffizio Stabile Postale assumerà la spesa dell'attentore corsa da Feldkirch fino a Brezgia, e farà debitamente eseguire l'influenza della medesima nelle S. M. Poste Bavara, ed in quelle di S. Gallo.

S. 6.

4. Deve venire impiegata la Messaggeria di Fupaco per la reciproca spedizione degli oggetti di Consegni, che a ventura venissero consegnati agli Uffizj postali, e si approfitterà della medesima per trasporto dei venerabili pacchetti lettere nel modo, come è precisamente stabilito nell'unica convenzione sotto A.

S. 7.

La spedizione e l'arrivo delle Poste deve seguire nei giorni, e nelle ore seguenti.

Segue

a) per la Lombardia

1.º Corso per la via del Monte S. Bernardo. col Pedone di Belgiozsa.		2.º Corso per la Spluga colla Messaggeria di Grosacco.			
da	Arrivo.	Partenza	da	Arrivo.	Partenza.
Corno Milano	Martedì sera 4.	-----	Corno Milano	Sabato -----	Mercoledì mattina
	-----	Domenica 1.ª pomeriggio		Sabato 1/2 giorno	-----
	Mercoledì mezzo g.	-----		-----	Mercoledì mezzo giorno
-----	-----	Domenica matt. g.	-----	Sabato 1/2 giorno	-----

b) pel Vorarberg

da	Arrivo	Partenza	da	Arrivo.	Partenza	
Fulthorn Corno	Mercoledì mattina	-----	Fulthorn Corno	-----	Sabato tardi	
	-----	Martedì dopo 1/2 giorno		-----	Mercoledì mat. g.	-----
	Mercoledì notte g.	-----		-----	-----	Mart. avanti 1/2 giorno.
-----	-----	Martedì notte 11.	-----	Domenica dopo 1/2 g.	-----	

263 Dalla Spluga parte alla Domenica notte un apposito Pedone per Chiavenna, e leva da colà per conto della Direzione delle Poste dei Prigioni la Posta del Lunedì per Corno per l'influenza col Pedone di Belgiozsa.
S. 6.

Mediante questa relazione postale segue il vicendevole cambio de' Pacchetti a degli S. M. Uffici di Posta Lombardi di Milano.

Corno con Corno il Mercoledì per la via di Chiavenna
 d. d. d. Domenica per Belgiozsa
 Chiavenna d. d. d. Il Giovedì (Messaggeria)
 d. d. d. Il Lunedì (proprio Pedone)

Signe

C. Degli Uffizj di Posta del Vorarlberg

Bregenz con Coira al Lunedì colla Messaggeria al Martedì (per la posta) Feldkirch 2.° al Martedì 2.° al 2.° notte (Pedone)

C. Dell'Ufficio di Posta Cantonale di Coira.

Con Milano e Como alla Domenica per la via di S. Belinzona e Chiasso

2.° al Martedì per Chiavenna (Messaggeria)

Chiavenna alla Domenica col proprio Pedone

2.° al Martedì colla Messaggeria

Feldkirch al Sabato

2.° al Martedì col proprio Pedone.

Libero agli Uffizj Superiori di Poste il cambiare fra gli Uffizj Stabilimenti Postali Lombardi, e quelli del Vorarlberg un proprio mezzo lettera chiusa in una tasca di pelle serrata tanto col mezzo della Messaggeria di Fupano come anche mediante il Pedone di Belinzona, e quindi di spedire viceversa coi Pedoni di Feldkirch fino a Coira Chiavenna, e Feldkirch, e così viceversa da Belinzona a Chiavenna fino a Feldkirch. Il pacchetto delle lettere chiuse non può ritornare al corpo del C. B. e di Belinzona, come pure riguardo al corpo di Pedoni fra Coira e Feldkirch pesare oltre il cinque libbre; pel maggior peso l'Uffizj Stabilimento delle Poste paga Com. 6. W. di R. per ogni oncia pel tratto da Belinzona fino a Feldkirch, e così all'ritorno.

All'incontro viene accordato al Cantonale Ufficio postale di Coira la spedizione di un proprio pacchetto chiuso per Vorarlberg col mezzo degli Uffizj Stabilimenti postali.

Pel trasporto di queste Tasche delle lettere e pacchetti, ad eccezione del nominato maggior peso della Tasca, non ha luogo alcun onorario, ma il medesimo viene prestato gratuitamente.

S. 10.

Nei pacchetti, i quali dagli Uffizj Uffizj di Posta Lombardi di Milano Como e Chiavenna vengono spediti per Coira i medesimi includeranno non solo tutte

le lettere originate negli S. S. Stati, che si raccolgono presso di loro colla
destinazione per Coira Circondario di Distribuzione interna a Coira; ma la Direzione
della Poste deve essere oltre di ciò incaricata di unire nel pacchetto diretto a
questo Ufficio di Poste Cantonale tutte le lettere estere colla Destinazione per
Coira ed il Circondario di Distribuzione all'interno di Coira presso alla
medesima arrivata da tutta l'Italia, dagli Stati del Piemonte, e Sardegna,
dalle Isole del Mare Adriatico e Mediterraneo, in ogni caso anche dalla
Francia meridionale, dalla Spagna, dal Portogallo, da G. B. I. I. I., dall'America,
e dalle Colonie.

Parimenti gli Uffici postali del Canton di Brezgia, di Felskirch
includeranno nel pacchetto d'Ufficio per Cantonale Ufficio di Poste in Coira
tutte le lettere che si trovano presso di loro arrivate dagli S. S. Stati,
le quali sono da Distribuirsi in Coira, o nei Cantoni interni, ed oltre Coira
la D. S. Ufficio postale di confine in Brezgia deve perciò essere incarica-
to di comprendere nel pacchetto d'Ufficio per Coira, e spedire a quest'Offi-
cio di Poste egualmente tutte le lettere estere, le quali sono destinate per
Coira o nei cantoni accumulati presso di lui, provenienti dalla Svizzera
confine del Regno di Savoia, Württemberg, Sassonia, dal Gran Ducato
di Baden, dal Distretto postale, dal Ep. Thurn, Brix, dalle Città libe-
re confederate di Francoforte, Amburgo, Lubeca, e Brema, dalla Germania
Settentrionale, dalla Prussia, Polonia, dalla Turchia, e Levante, in
ogni caso anche dalla Francia dei Paesi Bassi dall'Inghilterra, America,
e dalle Colonie Spagna &c.

L'Ufficio delle Poste del Canton di Coira all'incontro deve essere tenuti
di includere tutte le lettere presso di lui impostate, arrivate da
Cantoni, e pervenutegli per influenza nel pacchetto per Chiavenna in quan-
to esse riguardano la Valtellina, ed i Cantoni del Lago di Como nel pacchetto
di Como se appartenenti al Circondario di Como, Lecco, e Bergamo, e tutte
le altre poi colla Destinazione delle Province Lombarde Venete ed Illu-
rie per gli Stati di Sardegna, e Piemonte per Torino, e Genova per
tutti gli Stati del Regno d'Italia, per Parma, Modena, Ferrara per

2. lett.
Dove

Chiuso
1.)

4. lett.

30 lettere
in di
dire via
e capi
delle
Belongon,
ltre il
mi b.
u. h. e

La spe-
P. Sta=

L'nomie
l' mi d'esp

una Com
6 tutte

le legazioni popolari e tutto lo Stato Pontificio per l'ignod' anche
la Sicilia, per le Isole del mare Adriatico, e Mediterraneo per la
Spagna, e Portogallo ed nel pacchetto diretto all' S. R. Direzione delle
Poste in Milano.

L'Ufficio Cantonale delle Poste deve assicurare nel pacchetto per
Feldkirchen le lettere di Coira, e quelle pervenute dai Cantoni, e per
mezzo d'influenze per Feldkirchen, e tutte le altre lettere svizzere
che vengono consegnate ed arrivate in Coira per mezzo dei Padri d'influenze
colla destinazione per tutto il Tirol, Austria Stiria Carinzia,
Salisburgo, Bassa Moravia, Moravia, Galizia Ungheria, e Transil-
vania, per i Regni di Baviera, e Württemberg, Sassonia, Prussia, e
per la Germania Settentrionale, per il Gran Ducato di Baden,
per il Circolo postale del Re di Prussia e Sassonia, per le Città Libere
confederate di Francoforte, Amburgo, Lubeca, Brema per la Russia
Polonica Turchi, e Levante, in caso pure per la Francia, per
Paesi bassi per l'Inghilterra, America, e per le Colonie nel pacchet-
to per l'Ufficio di Poste di confine in Bregenz.

B. 12.

Per dare alle Amministrazioni di Stato, ed alla Classe di Spe-
dizionieri, e dei Commercianti dei Grigioni una distinta prova dell'amiche-
vole vicinanza, dovranno tutte le lettere, che nascono nell'interno degli
S. R. Stati Settentrionali meridionali, e Orientali, o che transitano per
i medesimi colla destinazione per gli abitanti dei Grigioni venir ingrossate
dal giorno che entra in attivita questo Contratto in modo tale, che per questo
non cada a carico dell'Ufficio postale del Cantone di Coira in avvenire al-
cun carico estero per la via della Baviera quindi verranno venir dirette per
la Strada del Worolleng.

Il rapporto alla Spedizione delle lettere di Milano per la via degli Stati
limitati postali del Confederato Cantone Ticino s'ha fatto secondo il proprio
desiderio alla Direzione delle Poste di Coira quanto e cognosco nel
B. 3.

P. 13.

L'U. R. Suprema Amministrazione di Stato vuol dare alla Bergamo, e agli abitanti dei Grigioni un'ulteriore prova di particolare favore nella Francia, e gratuita consegna di quelle lettere per Coira, e Grigioni procedenti dalla Baviera ed oltre la Baviera, che transitano per il Vorarlberg, e per l'U. R. Ufficio postale di Confine di Brezzen.

L'intendente però deve che non possono essere qui sotto intese le spese estere che vi sono caricate per gli Stabilimenti postali di Coira, e Bavaria, o altri Stranieri, che devono dall'U. R. Ufficio delle Poste di Confine in Brezzen venir introitate per conto delle medesime.

P. 14.

Per le lettere estere, che per la via di Milano si presentano per Coira, e Grigioni, deve senza riguardo le spese sopraccaricate, e complessivamente alle medesime la seguente tassa moderata.

I ^a Classe per le lettere semplici di $\frac{3}{4}$ Libbre.	
Per le lettere di Sardegna, Piemonte, Parma, Modena	30
II ^a Classe	
Per le lettere del Gran Ducato di Toscana, e Stato Pontificio	40
III ^a Classe	
Per le lettere di Napoli, Sicilia, e delle Isole del Mare Adriatico e Mediterraneo, ed in capo di Francia	50
IV ^a Classe	
Per le lettere di Spagna, Portogallo, e delle Colonie.	1. 30

Per le lettere estere non nominate nell'P. 13. le quali arrivano all'Indicato Ufficio postale di Confine in Brezzen per Coira, e Grigioni devono venir pagate per conto U. R. senza riguardo e complessivamente alle spese straniere i seguenti diritti.

Segue

I. Classe per le lettere semplici di 1/2 lotto.
 Per le lettere di tutta la Germania (ad eccezione delle seguenti II. e III. Classe) / se esse arrivano per la via di Saffera Comi

II. Classe
 Per le lettere di Francia delle Province Reunite, della Prussia, Westphalia, dei Paesi bassi, del Sultemburgheze, se esse giungono per la via di Ulm, Saffera 10.

III. Classe
 Per le lettere d'Inghilterra, Olanda, America via d'Ulm, per la Prussia Polacca, Russia Turca per la via del Tirolo 20.

IV. Classe
 Per le lettere di Spagna, Portogallo, e delle Colonie 30.

Se si presentassero fra le lettere nominate nel suddetto Paragrafo di raccomandate, dovranno percuotere oltre la nominata Tassa di trasporto per parte della Lombardia la medesima ripetente intorno Tassa per la lettera a norma della Tassa come diritto di raccomandazione per parte poi del Vorarlberg. Solo 4 Comi per tale diritto.

Art. 10.
 A facilitazione del reciproco Traffico delle Corrispondenze particolarmente poi per corrispondere anche qui al premuroso desiderio della Direzione delle Poste, e del Ceto dei spedizionieri di Como dove esser tutto il reciproco obbligo di affrancazione, ed aver luogo a tale oggetto il seguente diritto di affrancazione a carico di porto

a) per le lettere fra Milano, e Como 50. Comi
 de quali una metà in Comi 25. all'Ufficio spetta delle S. M. Poste di Milano, e l'altra metà in Comi 25. all'Ufficio postale del Cantone di Como

b) per le lettere fra Como, e Como 10.
 dei quali l'U. S. M. Ufficio postale di Como Corteggio Comi 15., e l'Ufficio di Posta del Cantone di Como Comi 15.

1/2 lotto.
 # 2mi
 4
 10
 20
 30

la di
 transito
 in la
 per parte

volmente
 Regi delle
 ciprou ob-
 olitto di

30. Cai
 40

C) Per le lettere fra Chiamenna e Coira
 de quali l'U. R. Ufficio postale di Chiamenna deve percepire
 10. e l'Ufficio postale del Cantone di Coira 20.
 Similmente

Per le lettere fra gli U. R. Uffici di Posta di Bregenz, e
 Feldkirch nel Vorarlberg e Coira de quali ciascuna parte
 deve portare in conto la metà in due Carantoni.

Per tutte le altre lettere, le quali arrivano non affrancate a Milano, Pavia,
 Chiamenna o a Bregenz dagli U. R. Stati per Coira, o i Grigioni, verrà
 addebitata all'Ufficio postale Cantonale la tassa secondo i gradi adottati della
 Tariffa postale delle lettere generalmente introdotta negli U. R. Stati
 fino ai rispettivi Uffici postali di confine.

Per le lettere arrivate in Coira non affrancate ha luogo la seguente tassa
 in via di adeguato

1° Se tale lettera si presentava dalla parte Settentrionale dei Grigioni
 superiormente all'Ufficio postale del Cantone di Coira. 2.

2° Se poi provengono dalla parte Meridionale dei Grigioni
 al di sotto dell'Ufficio postale del Cantone di Coira. 4.

Per più facilmente vedere la progressione, come sono da mettere
 si in pratica le usandevoli tassa di carico, serve l'unità Tariffa

B. sotto lettera B.

B. 17.

Tutte le lettere all'opposto, le quali non sono da recapitarsi negli U. R.
 Stati, ma devono per i medesimi venir inoltrate in Stati esteri, devono
 venir consegnate franche agli U. R. Uffici di Posta, poichè
 gli U. R. Uffici di Posta non si agguerrono di procurare l'incasso
 di tali tassa di carico.

Sussiste però un'eccezione in uso nella spedizione delle lettere per
 e oltre la Baviera le quali sono le medesime fin ora seguite e vanno
 spedite all'U. R. Ufficio delle Poste di confine in Bregenz per
 rimborso del porto di cui sono caricati.

30.
 4.
 4.

in altro
C. non
tappa

carico
no
to intera
nel
in inden-
apporto de-
postale
ine nel
me n-

due il
Libro di
Cassa

avere di
Sardinia
Lega di
cambiali
di tale

St. Giulia

scatur

esatti per le medesime dei parti interni; e di trasporto da introitarsi,
deve seguire in un foglio di corrispondenza conforme all'unita modula
C. lett. C.

§. 23.

L'Ufficio delle Poste del Canton di Coira spedira all'U. N. Austria
Contabilita delle poste in Vienna dopo la scadenza di ogni mese
un conto secondo il formulario lett. D., e per la posta, e
contro posta (per il Credito, e debito totale), e corredara il
medesimo foglio di corrispondenza, che si troveranno qui annessi,
in.

§. 24.

Seguirà inmanthente dalla predetta Contabilita Austriaca la liquidazione
di questo conto, e dopo il decurso di ogni trimestre verra notificato alla
Direz. delle Poste di Coira la data del periodo del ritorno delle Carte di
Corrispondenza.

§. 25.

Per la consegna dei conti, e la cura di regolarita verra adottato il riparto
secondo l'anno contabile in pratica negli U. N. Stati, il quale incomincia
col primo Novembre, e termina coll'ultimo di Ottobre.

§. 26.

Il saldo del risultato dei conti da rimborsare viceversa deve effettuarsi
in Fucchini Imperiali o d'Olanda, o in talleri a fior. 2., ovvero in pezzi da
2. Fior sul piede di fiorini 20., e per semplificare la cosa seguirà soltanto
per l'U. N. Ufficio delle Poste in Bozen, e l'Ufficio postale del Canton
di Coira.

§. 27.

Le lettere non epistolari dovranno venir ritornate al più tardi dopo la
scadenza di ogni trimestre, e se è fattibile di tempo in tempo anche prima,
se fossero lettere tappate non esse da portarsi nella Carta di Corri-
spondenza regolarmente in deduzione.

§. 28.

La durata del presente Contratto postale viene fissata a sei

anni. La Dittata respice del medesimo deve seguire prima della scadenza del termine, anzi sei mesi prima della fine dell'ultimo anno di Contratto.

Art. 29.

Le determinazioni di questo Contratto devono andare in esecuzione subito dopo seguita la superiore rettificazione di ambe le parti, e vorrà aspettarsi dalla superiore Presidenza dell'U. S. Camera d'Alba gente, che venga stabilito il giorno in cui il medesimo potrà aver principio negli U. S. Stati.

A documenti di cui furono dati plenipotenziati di ambe le parti, due esemplari eguali reciprocamente sottoscritti e cambiati. Così fatto in Coira li 6. febbrajo 1820.

Firma di A. W. Petrus
U. S. Consigliere
di Contabilità.

F. J. M. Spracher de Bernegg
qual Plenipotenziario della
Reggenza dello Stato Confederato
di Ginevra.

Traduzione.

Articoli addizionali

al Contratto postale concluso e firmato fra i sottoscritti gli 8. febbrajo 1820.

Al fine di possibilmente prevenire le difficoltà, che si potrebbero presentare all'esecuzione del Contratto postale, si è in via di supplemento convenuto sui seguenti punti.

1. Nel caso, riguardo al corso per il Monte S. Bernardo dovessero aver luogo cambiamenti nell'azienda postale del Canton Ticino attualmente appaltata dalla Direzione delle Poste di Lugano, per coprirsi si rende assolutamente indispensabile all'Amministrazione postale della Con-

Federazione il mantenere un corpo settimanale per questa strada la
medesima si rivolgerà per suo mezzo della Suprema Direzione all'incalza
Presidenza dell'U. Camera Reale gente, affinché in tempo possono
venir richieste le opportune proposizioni per il stabilimento d'un
nuovo corpo di Poste per la via di Chiavenna, e delle correlative
necessarie disposizioni. nello stesso modo si procurerà d'intenderli recipi-
procuremente in amicizia sopra altre difficoltà.

2. Rapporti alla corrispondenza d'ufficio fra i rispettivi Direttori di
Brescia, e Giudizj in causa criminale, non può aver luogo alcun
cambio di posto d'ambate le parti.
Tali lettere d'ufficio però devono essere munite del sigillo d'ufficio,
e dirette ad un' autorità, o Direzione nel luogo stesso già esente di
posto. Per cui deve seguirsi sul soprascritto di tali lettere, che esse
vengano cambiate in affari d'ufficio, all'ufficio, oppure in affari cri-
minali, in cause criminali.

3. Relativamente al vicendevole addebitamento secondo il P. 10.
s'intende da se stesso che gli uffici postali devono soltanto recipro-
camente garantire per l'importo di affrancazione delle pagge
lettere da loro spedite, e così puramente addebitare, e pretendere
soltanto la rispettiva parte di posto per le lettere da loro spe-
dite. p. e. Coira garantisce per l'importo di affrancazione, ed a
introvato per le lettere dirette a Milano, alla Direzione delle Poste
di Milano di Com. 25 per ogni pagina di 1/2 Lotta, e quelle lettere intro-
vate in Coira senza pagamento anticipato vengono addebitate alla
Direzione delle Poste di Milano in ragione di Com. 25 per ogni pagina di
1/2 Lotta, e gli viceversa.

Queste determinazioni supplementare devono aver l'istessa forza, e
validità, come i Paragrafi dello stesso Contratto Postale concluso sotto
il giorno Oggi, e fanno a tal fine stesso in due eguali esemplari, firmati
cambiate ed uniti allo stesso Contratto così fatto in Coira li 4. Febbre 1820.
U. Sprecher de Bernegg
qual Agentuziaris della Reg-
genza dello Stato Confederato
Grazioni.

Firmato: J. A. Peter
J. A. Conzberger
Contabile.

(L.S.)

ca=
di
b-6
attenti
i ven=
47. 2.
viti
4.
rugg
infedeltà
8. Febbre 1820
libero profen-
mento ogni
però anche
attualmente
si si rende
della Con-

posteriori colle qui dinotate aggiunte, e di vegliare sempre all' esatta
osservanza di tutte le stipulazioni.

A documento di ciò la nostra firma.

Copi fatte nell' S. R. Capitale, e Residenza Austriaca.

Vienno il 20. Aprile 1790.

Firmato Giuseppe Carlo Conte Chorinsky

Firmato Giuseppe Wenzel de Elbuckin

2000.

Vorarlberg, o
zione di Milano
degli Artisti

riforme
Corrispondenza
di del Carlo-

Signor Consi-
glio del
Governo del
Vice Prefetto
di

Comuni, e
di
- quello stesso
all'anno 1773.
sopra la

dal Consiglio
Imperiali,
di Milano per
lo stesso l'
M. J. N. Agostini

in gli abitanti
impiegati di Com.

mercato in Lindo in forza d'un accordo già stipulato col 22. Agosto 1819, e ciò con
lettere di credito per 2 fiorini Moneta del Reno sopra la Ditta Messner, e
Braun, di che non prende cognizione alcuna l' S. A. Suprema Autorità postale,
si riferiva pure espressamente, che i Messneri di Fuggau non potranno convenire
né presso le competenti autorità dei Grigioni, che per que danni o perdite,
che fossero derivati a veri abitanti del Cantone confederato de Grigioni; al
Controario le altre pretese di indennizzazione o compenso devono essere indirizzate presso
i loro Giudici tali quali S. R. A. Tirolo.

B. IV. Per la Malleveronia prestata dal Consiglio di Commercio in Lindo viene
concepita al medesimo il diritto di proporre i quattro individui della famiglia
Spuhler, e Weiss presentemente addetti al servizio della Messneria tra
Lindo, e Milano in un atto separato al titolo S. A. Plenipotenziario, ed al
Presidente della Direzione delle Poste de Grigioni per ottenere dall' S. A.
Suprema Autorità postale la loro nomina ad un tale servizio.

Per l'avvenire al contrario il Consiglio di Commercio in Lindo proporrà ogni
qual volta si faccia vacante una delle 4. piazze di Messneria tra
Lindo, e Milano, i quattro Individui della famiglia Spuhler, e Weiss d'intelligenza colla Direzione
delle Poste in Como all' S. A. Ufficio Circolare in Bregenz, cui il medesimo
propone accompiamene addebitamente tal proposta senza indugio della sua
autorità per la scelta di uno dei propositi.

B. V. I. Messneri presentemente destinati al servizio presenteranno qual
S. A. Tirolo il Giuramento di fedeltà subito sotto la loro nomina all' S.
A. Ufficio Circolare in Bregenz per questa incombenza loro affidata essi pure
dovranno prestarlo in avvenire in ogni caso di vacanza, e nuovo impiego
presso l'Autorità medesima que Messneri di nuovo nominati.

B. VI. Dovendo la Messneria essere impiegata non semplicemente per la spec-
dizione del denaro degli di Caspary, Consola trasportato de l'ingiatori / S. A. alle
non ben anche venne affidata la cura del corpo delle Corrispondenze con
volta alla settimana, così è necessario di sviluppare le necessarie dis-
posizioni per tal rapporto come si contengono ne seguenti Paragrafi.

B. VII. La Messneria tanto nel suo viaggio da Lindo a Milano, che da
Milano a Lindo deve presentemente al tempo qui sta-

lto per la partenza, ed arrivo.

Partire da Lindo al Lunedì sera, giungerà in Feldkirch al Mar-
tedì avanti mezzo giorno.

In Coira al Martedì ore 4. Mattino

Partire da Coira al mezzo giorno del detto Mercoledì.

Arrivo in Chiavenna alla 3. pomeridiana del Giovedì.

In Coira al Sabato prima delle ore 11. del mattino, ed in
Milano al mezzo giorno del Sabato.

Viaverca

Partire da Milano alle undici antimeridiane del Mercoledì.

Giungere in Chiavenna alla 11. pomeridiana del Giovedì.

In Coira alle ore 11. del Mattino del Sabato.

Partire da Coira sull'ora terza del Sabato.

Arrivare in Feldkirch alle ore 3. pomeridiane della Domenica, e

giungerà in Lindo ad alla Domenica di notte, oppure al lunedì più che per
tempo.

La necessità di star strettamente al qui prefetto termine d'arrivo,
e partenza è basata principalmente sulla circostanza che per la occorren-
te Dispunzione presso gli Uffici di Porta, e Dogana il Messaggero debbe
arrivare.

a) In Feldkirch nel viaggio da Lindo al Martedì avanti mezzo di nel viaggio a
Lindo alla Domenica sera alle 3. pomeridiane.

b) In Coira nel viaggio a Milano al Mercoledì ore 4. Mattino nel viaggio a Lindo
al Sabato alle 11. Antimeridiane.

c) In Chiavenna nel viaggio a Milano al giovedì avverti ai corrispondenti di Chiavenna
una avanzi tempo bastante di poter rispondere a Coira, e Lindo alle pervenute
lettere avanti la partenza del Fedone postale arrivato in quel frattempo da Mil-
ano.

Il Messaggero per Milano non deve però anche da sua parte partire
re da Chiavenna prima che abbia ricevuto dall'Ufficio postale di Chiavenna
il primo lettera per gli Uffici di Porta lungo lo Strada al Lago
di Como, e per l'U. A. Direzione delle Poste in Milano per il breve tratto

Marz

principalmente che sia sollecito l'arrivo in Chiavenna dei Messaggeri tanto della
Montagne che del Lago.

S. VIII. Avvi la Messaggeria sopra star strettamente all'assegnatogli tempo d'arrivo, e
partenza espresso nel precedente paragrafo, e sopra provando nelle debite
forme dovrà portare per ciascun Messaggero nel suo viaggio da Feldkirch un appo-
sita Cedola oraria giusta l'unita formolare A in cui tanto L'U. A. Ufficio di Posta
in Feldkirch che l'Ufficio della Dogana deve annotarsi l'ora dell'arrivo, e della par-
tenza del Messaggero, farà altrettanto l'Ufficio di Posta Cantonale, la Dogana
in Coira, come del pari devono indicarsi nell'oraria il seguente arrivo, e partenza
del Messaggero dall'Ufficio Doganale in Chiavenna gli Uffici inter-
medi al Lago di Como, e finalmente l'U. A. Ufficio delle Poste in Milano.

La stessa regola deve eseguirsi nella Cedola oraria di ritorno dei summentovati
Uffici di Posta, e di Dogana nel viaggio del ritorno del Messaggero da Milano a
Lindau, la quale deve consegnarsi dal Messaggero all'Ufficio postale in Feldkirch, e
da questo spedirsi per la via postale all'U. A. Contabilità Anale delle
Poste in Vienna.

S. IX. L'U. A. Suprema Autorità postale deve la disposizione acciò non
vengano trattenuti i Messaggeri ne dagli U. A. Uffici di Posta ne dagli
Uffici Doganali, ma che venghino spediti nel più breve tempo possibile l'Ufficio
Cantonale delle Poste in Coira provenga da parte sua di fare altrettanto
per la sollecita spedizione.

Mentre per tal modo viene approvato l'arrivo del Messaggero in Lindau, Coira
Chiavenna, e Feldkirch per prefisso termine nel S. 4.º e ciò tanto più
facilmente in quantochè la misura del tempo secondo il regolamento della
Legge sotto il B. vi basti ancora per impedimenti di più ore. La Messaggeria
però soggiace in ogni caso di ritardo, o di negligenza alle pene prescritte dalle
leggi postali, se pure non la dispensano straordinarij accidenti sul monte, od
al Lago, nel qual caso devono presentarsi, e confermare que motivi giustificanti
sulla propria Cedola Oraria dagli Uffici Doganali postali intermedi.

S. X. La Messaggeria deve prendere suo
a) Dall'Ufficio di Posta di Confine in Breunz il pacco lettere per Feldkirch
e Coira, che porterà il Brigliere di Breunz diligentemente nella notte tutta

che per
l'arrivo,
la correnza
non debbe
il viaggio a
Lindau
di Chiavenna
e perveniregli
tempo da Mila-
parte di parte
Chiavenna
del al Lago
va tratto

al più sino a S. Giovanni, e scolaro ne imbarcherà il Messaggero

di prefisso.

B Spieghi lettere dell' S. R. Ufficio di Porta in Feldkirch, e dell' S. R. Ufficio di Confine in Sargem che si trovavano in Feldkirch per l' Ufficio di Porta Cantonale e Coira, come la Chiesa Borghetta di Coira delle Corrispondenze di Feldkirch per Chiavenna.

C Spieghi lettere dell' Ufficio postale del Cantone di Coira per Chiavenna, Como e Milano, e nel ritorno i pochi per Feldkirch, e Sargem.

D Dall' S. R. Ufficio di Porta in Chiavenna i pieghi lettere per gli Uffici di Porta del Lago di Como Gravellona, Menaggio e per Como Milano; di ritorno il piego di Chiavenna per Coira, e la Chiesa Borghetta Corrispondenze per Feldkirch.

E Spieghi per Como Chiavenna, e Coira dell' S. R. Direzione delle Porte in Milano, e finalmente.

F Due pochi lettere dell' S. R. Ufficio postale tra Chiavenna, e Milano, che i medesimi si ancorambiano. Spieghi consegnate alla Messaggeria, e ricevute dalla medesima saranno debitamente presentate da ciascun Ufficio di Porta sulla Porta Oraria.

P. XI Non è permesso alla Messaggeria di ricever lettere stordal facendo, né di recapitarle ad individuo, ed in luoghi ove esistesse degli effettivi Uffici di Porta, o dove tali lettere potrebbero esser destinate dai medesimi Uffici postali, o consegnate mediante esposti casci di Porta.

Vien per lo contrario concesso alla medesima di ricever lettere, o distribuirle parimente in quei luoghi tra Feldkirch, e Coira, come tra Coira, e Chiavenna.

Tutto però che tali lettere da Feldkirch Coira, o Chiavenna possono esser dai medesimi Uffici recapitate, o più oltre postolate devono improntabilmente esser consegnate a questi Uffici e in sotto la pena portata nel §. XIII.

P. XII Viene accordato alla Messaggeria di percepire per quelle lettere, che a tenore del precedente Paragrapho e autorizzate a ricevere, ed a recapitare alla medesima le tasse stabilite nell'annessa Tariffa sotto la lett. C.

me
dell'U.
l'Uffizio
Corrisp
ed. Com
l'Uffizio
ri-
indanze
Porte
Milano,
e
Uffizio
e fra
attivi
medesi
a dif-
ira, e
suppone
imprete-
nel
he a
in mede-

Devono per lo contrario i Messaggeri postali per le lettere consegnate agli Uffizi di Posta interna, trasportarle per conto di questo Ufficio postale, ed accreditare i medesimi del posto a tenore della Tariffa, per cui può persona suddetta pretendere dal destinatario un ^{denaro} Valuta di Vienna, e due Bleggi moneta d. B. per ogni lettera semplice qual diritto di ricapito.

§. XIII Le Messaggerie soglie alla visita tanto postale, che doganale, e come ciascun stabilimento postale un soggetto alle stesse leggi generali. Le pertanto si rinnovano presso a l'una, o l'altra Messaggerie lettere, o pacchi, che giungono l'Art. XI. sarebbero postate, e dovute consegnarsi ad un Ufficio di Posta, e il medesimo per la prima volta nella forma di ^{denari} Moneta di Convenzione per la prima ciascuna lettera semplice, di ^{denari} 20. Mi. di Oro per la seconda volta, e per la terza deve il Contravventore prelevare il pagamento di tal somma deposto dal servizio senza alcun riguardo.

§. XIV Riguardo gli obblighi delle Messaggerie come stabilito di Carozza di Roma deve la medesima trasportare gratis gli affidatigli gruppi denaro, ed effetti dai suddetti Uffizi di Posta corrispondenti ad essa alla concorrenza del Peso di 5. Libbre, per il soprappiù si adduca alla medesima ^{denari} 3. del posto a norma della Tariffa.

§. XV Per conto proprio della Messaggeria si trasportano come prima detto gli altri oggetti di commercio particolare gruppi denaro effetti e mercanzie come il trasporto de Messaggerie coi loro bagagli solamente non può esse oltrepassare le norme del **§. XII** della Tariffa impero, come il medesimo alla Messaggeria, e può libero di fare delle Moderazioni come le pare, e piace.

§. XVI Rapporto agli Art. menzionati nel precedente Paragrafo **§. XII** che si lasciano alle Messaggerie e sottomissa la medesima alle vigenti Leggi di Dogana, e Polizia. Deve per altro rimborzare all'Ufficio di spedizione in Cassa per quei carichi che oltrepassano il peso di 20. Libbre. l'indennizzazione già stabilitasi in prima per il disimpiego degli uffici della spedizione.

§. XVII In contravventorio viene la Messaggeria onninamente esonerata dal fin qui pagato diritto di spedizione di ^{denari} 2. per somma ————— e l'Ufficio di

Posta in Cotra avrà cura, che essa venga in ogni caso provvista pel pro-
seguimento del suo viaggio coi numerosi Cavalieri freschi a prezzi moderati.

§. XVIII. Sarà cura inoltre della Direz. delle Poste dei Gonzoni di procura-
rare alla Messaggeria tutte le possibili facilitazioni; Se dopo compiuto il
nuovo Stradale tra luogo un cambiamento nella percezione degli attuali drit-
ti di Dogana, e pedaggio.

La Direz. delle Poste dei Gonzoni procurerà principalmente alla Mes-
saggeria il suo patrocinio nelle differenze, e contestazioni, che dopo lo sta-
bilitamento della presente convenzione nascessero nei termini della giurif-
dizione postale dei Gonzoni tra di essa Messaggeria, e le comuni, ed anche
tra particolari Individui, o si opponessero alla medesima in vantaggio dell'
servizio delle sue funzioni di Messaggeria postale rinovando l'intervento del-
le Autorità Locali, o dirigendole alla Commissione di Transitò autorizzata ad
per cui la Messaggeria deve risolversi in simili casi senza indugio, e piena
di fiducia alla Direz. delle Poste.

§. XIX. La parte per la cura delle Corrispondenze giusta il §. VI. inclusivamente
sino al XII. come per servizio degli effetti di Confegna e tenore del §. XIV.
e principalmente per poter sollecito alla Messaggeria, la quale ha stuo-
rariamente sofferto nella calamità degli ultimi tempi, viene assicurata della
medesima per tutto il tempo che dura la presente Convenzione il seguente
compenso.

- (A) Dall'Amministrazione delle Poste Lombarda sopra L. S. Direz. delle
Poste di Milano si pagheranno annualmente 800 f. sc.
 - (B) Dalla Direz. delle Poste dei Gonzoni f. sc. 600. M. dell'Impero sul
piede di 24.
 - (C) Dall'Ufficio di Spediz. in Cassa f. sc. 300. M. dell'Imp.
 - (D) Dal Consiglio di Commercio in Lodi f. sc. 100. M. dell'Imp.
- Tutti questi pagamenti devono farsi alla Messaggeria in 4. rate tri-
mestrali.

§. XX. La Durata di tal Convenzione viene stabilita per sei anni.

La rinnovazione deve seguire avanti la spirare dell'ultimo anno, e propo-
sizione 6. mesi prima del fine del medesimo.

avista per pro-
ppi moderati.
Prigioni di proce-
dono compiendo il
degli attuali divi-

mentate alla Meza
che dopo la sta-
nfirma della giurif-
cauni, ed anche
in vantaggio dell
è l'intervento del-
è autorizzata ad ha-
aduggio, e prima

Di inclusivamente
zione del S. XIV,
quale ha struo-
rene approvate della
cognome il seguente

4 N. Drey delle
dell'Impero sul

Impi:
dell'Impi:
in in h. rate tri-

20, e proprii con-

Le spedizioni contenute nel presente Trattato Devono mettere tutto in
esecuzione subito che vengono le medesime facilitate dal locale presidio
dell'Impero Austriaco, e dal Supremo Governo dei Prigioni. Il
Giorno dell'incominciamento non determinato dalle stesse parti dell'Im-
pero Austriaco

Dalla copia della presente convenzione se ne stessero quattro esemplari
pienamente conformi, i quali furono sottoscritti di proprio pugno, e
scambiati reciprocamente dall'Impero Austriaco, e
da quello dei Prigioni dall'incaricato dell'Ufficio di Spedizioni in Cairo,
e dal Delegato del Consiglio di Commercio in Lindo tanto in nome
del suddetto Consiglio di Commercio, che in nome, e qual Procuratore
della Messaggeria di Japan.

Dato in Cairo il 11 Febbre 1820.

Loty. H. A. Peter

Il Consiglio di Contabilità

Don Stephi. Braun

Haab Deputato dell'Ufficio di
Spedizioni in Cira

Loty. S. M. Sprecher & Dornay

come Plenipotenziario del Gov. del
Cantone confederato dei Prigioni
idem Carlo Ruffa qual Delegato
del Consiglio di Comm. in Lindo,
e Procuratore della Messaggeria di Japan.

N. 730. C.
1702.

Milano 30. Maggio 1880.

Prop dal Governo in materia di quattro sistemi, che potrebbero seguirsi per la spedizione delle lettere, che verranno trasportate agli Uffici di cambio, e rispettivamente di confine dagli altri Uffici interni a destinazione di Circa, o dei Frizioni, giusta l'Art. 16. della Convenzione recentemente conclusa con quel Cantone, stati esposti da codesta Direzione nel rapporto N. 4006, ha trovato il Governo di appigliarsi per ora, ed in pendenza della superiore decisione dell'Esclusa Austriaca Camera, a cui sottopone contemporaneamente il detto rapporto, al temperamento proposto in lungo luogo da codesta Direzione, che rimane quindi autorizzata a calcolare per le avvenute lettere le tasse rispettivamente convenute con gli stessi Uffici di cambio, e l'Ufficio Cantonale di Circa, più quella della percorrenza interna del luogo dell'importazione sino all'Ufficio del cambio, in modo però, che il complesso delle tre tasse da presentarsi all'Amministrazione Austriaca non abbia da prevedersi le tre corse.

Conviene pure al Governo in pendenza egualmente della superiore decisione, che sia da ritenersi sussistente l'obbligo dell'affrancazione a riguardo delle lettere, e della stampa anche nella convenzione si parli unicamente delle lettere, e non si fa alcun cenno relativamente alle medesime.

Per l'impedimento di S. E. il sig. Conte Presidente
Giovanni Guicciardi
Gott. Magrifer